

4. Quarto motivo, vertente sulla nullità della decisione 2019/25 del Consiglio nella parte in cui riguarda il ricorrente poiché essa non avrebbe rispettato i requisiti di proporzionalità e sussidiarietà.

In particolare, la diaspora dei curdi è danneggiata in modo sproporzionato a causa dell'inserimento nell'elenco.

5. Quinto motivo, vertente sulla nullità della decisione 2019/25 del Consiglio nella parte in cui riguarda il ricorrente poiché non rispetta l'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296 TFUE.

Il Tribunale, nella sua sentenza del 15 novembre 2018, PKK/Consiglio (T-316/14, EU:T:2018:788) è giunto a una conclusione simile basata sulla stessa identica motivazione.

6. Sesto motivo, vertente sulla nullità della decisione 2019/25 del Consiglio nella parte in cui riguarda il ricorrente poiché ha violato i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente.

In particolare, il convenuto ha ignorato la sentenza del 15 novembre 2018, PKK/Consiglio (T-316/14, EU:T:2018:788) e il procedimento che l'ha preceduta.

(¹) Decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084 (GU L 6 del 9.1.2019, pag. 6).

(²) Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

Ricorso proposto il 14 marzo 2019 — Mersinis/ESMA

(Causa T-163/19)

(2019/C 164/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Michail Mersinis (Atene, Grecia) (rappresentante: P. Pafitis, avvocato)

Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della convenuta del 23 maggio 2018 di non selezionare il ricorrente per il posto di consulente giuridico esperto nell'ambito dell'avviso di posto vacante ESMA/2017/VAC19/AD7.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla composizione irregolare del comitato di selezione.
2. Secondo motivo, vertente sull'esistenza di una volontà di favorire il candidato selezionato per il posto in questione.

Ricorso proposto il 14 marzo 2019– AQ/eu-LISA**(Causa T-164/19)**

(2019/C 164/60)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: AQ (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'eu-LISA dell'8 maggio 2018 che pone fine al contratto di lavoro della ricorrente presso l'eu-LISA senza notificare contestualmente, nei limiti del necessario, la decisione dell'eu-LISA del 4 dicembre 2018 recante rigetto del reclamo della parte ricorrente;
- condannare la convenuta a risarcire il danno subito dalla parte ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente su un'irregolarità procedurale e sulla violazione dei diritti della difesa e in particolare del diritto di essere ascoltato.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione degli articoli 16 e 48 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione.